

FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO

VERBALE ASSEMBLEA 17 OTTOBRE 2020

L'anno 2020 in data 17 ottobre alle ore 14,00, si sono riuniti in assemblea ordinaria in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, *on line* ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, piattaforma Google Meet, I seguenti soci nelle persone dei rispettivi presidenti o loro delegati:

Ass. Daccapo/Antonietta Rossetto – Presidente
Ass. Amici di Samuel/Stefano Pelliccioli – Presidente
Ass. Traumi Onlus/Sonia Martelli (con delega)
Ass. Gli Amici di Daniela Onlus/Luigi Ferraro – Presidente
Ass. ATRACTO Onlus/Ivana Cannoni – Presidente
Ass. Risveglio Onlus/Francesco Napolitano – Presidente
Ass. Amici dei Cerebrolesi Onlus/Anna Piedipalumbo – Associato
Ass. Marchigiana Traumatizzati Cranici Onlus/Giuseppe Scarponi – Presidente
Ass. Casa e Lavoro/Paola Perini (con delega)
Ass. Gravi Cerebrolesioni Acquisite Milano/Sandro Feller – Presidente
Ass. Per Andare Oltre Onlus/Alberto Crosta (con delega)
Ass. La Tartaruga/Angela Magi – Presidente
Ass. Amici dei Traumatizzati Cranici Gorizia/Paolo Giuseppe Fogar – Presidente
Ass. Brain Onlus/Elio Rigotto (con delega)
Ass. Sarda Trauma Cranico Onlus/Giovanna Puggioni (con delega)
Ass. Brain Family Treviso/Pietro Missiato (con delega)
Ass. Uniti per I Risvegli/Maria Teresa Angelillo (con delega)
Ass. Traumi Cranici Provincia Reggio e Modena/Giancarlo Manferdini (con delega)

All'unanimità vengono nominati:

Presidente dell'assemblea: Paolo Giuseppe Fogar;

Segretario verbalizzante: Alberto Crosta.

Il president dell'assemblea dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato I partecipanti, illustra gli argomenti all'ordine del giorno su cui discutere e deliberare:

- 1) Lettura e approvazione verbale precedente;
- 2) Modifiche obbligatorie per adeguamento statuto al Codice del Terzo Settore Dlgs. 117/2017 ai sensi art. 101, comma 2;
- 3) Approvazione line guida del programma di attività dell'anno sociale;
- 4) Bilancio preventivo e consuntivo;
- 5) Importo quota associativa annuale.

Il Presidente, considerata l'importanza del punto 4, propone una mozione d'ordine per discutere e deliberare sul punto 4 immediatamente prima del punto 3: L'assemblea approva all'unanimità.

1° punto all'o.d.g.: il Presidente sottopone all'assemblea l'ultimo verbale. L'Assemblea lo approva.

2° punto all'o.d.g.: il Presidente informa che il 27 dicembre 2018 è stata pubblicata la circolare n.20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari" Il provvedimento attua le norme previste dal DL 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e dal successivo D.Lgs. 105/2018 che introduceva disposizioni integrative.

Il Presidente informa che per le modifiche statutarie, al fine di poter deliberare in assemblea ordinaria, la medesima deve svolgersi entro il 31 ottobre 2020.

Scopi della riforma è il riordino del Settore dei Servizi e l'accorpamento delle tipologie associative. Le associazioni di promozione sociale si chiameranno ETS-Ente Terzo Settore. Fra le tipologie di ETS ci sono le ODV – Organizzazioni di Volontariato. Le OdV devono erogare i propri servizi gratuitamente. La nostra Federazione diventerà OdV e dovrà iscriversi, come tutti gli ETS, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Le associazioni di promozione sociale devono adeguare i propri statuti in base alle nuove regole del Codice del Terzo Settore e possono apportare tali modifiche in assemblea ordinaria in esenzione di imposta e di bollo, limitatamente alle modifiche di adeguamento che si sono rese obbligatorie.

Feller e Fogar, con l'assistenza del CSV Milano (Centro Servizio per il Volontariato) hanno predisposto l'adeguamento dello statuto.

Il Presidente sottopone lo statuto modificato al vaglio dell'assemblea.

Napolitano rileva che, in alcuni articoli la parola "associazione" deve essere sostituita da "federazione".

Napolitano e Cannoni avanzano riserve sulla definizione di "patrimonio" e si incaricano di approfondire l'argomento informandone Fogar.

Dopo ampia discussione, i partecipanti approvano lo Statuto all'unanimità con voto palese per chiamata e deliberano:

"approvazione delle modifiche di natura obbligatoria per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2"

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2, l'assemblea approva lo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli art. 32, 33, e 34 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

4° punto all'o.d.g.: il Presidente presenta all'assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 e preventivo 2020 e legge il commento elaborato dal tesoriere Erminio Carabelli.

Napolitano e Cannoni, esaminate anche le schede contabili allegato al bilancio, definiscono il tutto molto chiaro. Ferraro solleva perplessità sul rapporto costi benefici dell'iscrizione a FISH. Cannoni, Fogar e Pelliccioli spiegano che FISH, pur difendendo tutti i tipi di disabilità, difende in parte anche i nostri interessi e ci consente, con le sue entrate, di accedere ad ambienti più "altolocati".

Al termine della discussione, i partecipanti approvano i bilanci all'unanimità con voto palese per chiamata (vedi bilanci allegati).

3° punto all'o.d.g.: Sonia Martelli informa che la Giornata Nazionale del Trauma Cranico 2020 slitterà, causa pandemia, almeno alla primavera 2021. Essendo Parma Città della Cultura, il programma prevede eventi propedeutici alla GNTC aperti alla cittadinanza. Il tema sarà "L'identità"

Fogar illustra un nuovo progetto di collaborazione presentato all'INAIL. Esso verte sulla Telemedicina (teleriabilitazione, televisite). Il neurologo Mauro Zampolini, già intervenuto ad un convegno a Monfalcone, sarà un valido collaboratore. Fogar apre il dibattito. Scarponi ritiene il tema quanto mai attuale in tempi di pandemia. Napolitano rende noto che il lockdown ha contribuito a vincere le resistenze verso la telemedicina in Casa Iride. Ferraro vorrebbe

scongiurare con l'introduzione della telemedicina l'allontanamento degli operatori dalle famiglie. Fogar invita tutti a condividere le informazioni ed annuncia che sul sito della Federazione verrà aperta una finestra dedicata alla telemedicina.

Il Presidente riprende la parola per esprimere le proprie intenzioni in merito alla gestione del Comitato Scientifico: espressione di varie competenze, il suo lavoro deve essere orientato alla ricerca, purchè vicina ai bisogni dei traumatizzati cranici e con ricadute utili agli stessi, come la ricerca sul recupero cognitivo. Angelillo sottolinea che la ricerca è costosa, richiede fondi per ottenere i quali ci vuole visibilità. Angelillo propone un testimonial (Maria Grazia Cucinotta), partecipazione a bandi ed azioni in rete. Ferraro propone anche un "progettone" da condividere fra tutte le associazioni dal titolo "Contrastare l'emigrazione a Innsbruck".

Fogar infine, esprime il proposito di organizzare conferenze *on line* finalizzate alla formazione. Il proposito riscuote ampio consenso.


5° punto all'ord.g: l'Assemblea decide all'unanimità di confermare la quota associativa di € 260,00 anche per l'annualità 2020.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, l'assemblea si conclude alle ore 17,15.

Il Segretario




Il Presidente




AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL FISCALIALE
Ufficio Direzione Provinciale di Varese

Registrato a Varese il 2/11/20
al N° 2190/3



Per delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Francesco Motta Pacionari



Att. al nr 2190/3 2/10/20

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituita, con sede legale in Carnago (VA) via Roma numero 9/C, la **"Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico ODV"** (in breve **"F.N.A.T.C.ODV"**) e di seguito denominata **"Federazione"**.
2. Con delibera del consiglio direttivo la Federazione potrà fissare anche altrove la propria sede organizzativa nonché aprire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

ART. 2 – SCOPI DELLA FEDERAZIONE

1. La Federazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare opera a sostegno dell'assistenza e riabilitazione di soggetti traumatizzati cranici e si propone di unificare le iniziative di quanti, con spirito di volontariato, intendono concorrere ad affrontare i problemi delle persone e delle famiglie colpite dal trauma cranico.
2. La Federazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
 - lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
 - lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Sono compiti della Federazione:

- a) fornire supporto informativo alle famiglie dei traumatizzati cranici;
- b) coinvolgere i traumatizzati cranici e le loro famiglie nelle attività delle Associazioni;
- c) coordinare le Associazioni al fine di condividere le risorse fisiche e conoscitive in collaborazione con le strutture sanitarie;
- d) partecipare ed organizzare corsi formativi per disabili, per le famiglie, per i volontari ed operatori e non, in ambito provinciale, regionale, nazionale, europeo (fondo sociale europeo);
- e) promuovere campagne e misure di prevenzione del trauma cranico a livello nazionale;
- f) organizzare raccolte dati a livello nazionale sul trauma cranico;
- g) sollecitare la creazione a livello nazionale di un numero adeguato di Unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e traumi cranici encefalici e Unità operative post-intensive ad alta valenza riabilitativa, intermedie fra le unità intensive e le unità di medicina riabilitativa e di neuro-riabilitazione;
- h) sollecitare la creazione di strutture di lungodegenza riabilitativa appositamente dedicate ai traumatizzati cranici che non possono essere adeguatamente assistiti a domicilio;
- i) promuovere progetti a favore degli stati vegetativi che garantiscono i loro diritti in quanto persone;
- j) promuovere l'assistenza domiciliare altamente specialistica (medici, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, ecc.) per facilitare un precoce ed efficace reinserimento socio-familiare dei pazienti;
- k) promuovere il reinserimento lavorativo delle persone con Traumi Cranici Encefalici, riaddestrandoli, tenendo conto delle loro abilità residue, promuovendo specifici progetti formativi;
- l) curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo della patologia traumatica cranio-encefalica, anche attraverso i mezzi di informazione;
- m) stipulare e sottoscrivere convenzioni con Università italiane e straniere, enti pubblici e privati o altre istituzioni nazionali ed internazionali per il proseguimento degli scopi sopra citati;
- n) organizzare iniziative di servizi, attività culturali, sportive e ricreative per i traumatizzati cranici;
- o) promuovere la creazione di case-famiglia ed altre strutture di accoglienza per i traumatizzati cranici;
- p) promuovere la creazione di centri diurni per il recupero, la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei traumatizzati cranici;
- q) promuovere la ricerca con soggetti pubblici o privati in Italia ed all'estero.

4. La Federazione prevede:

- a) la comune progettualità;
- b) la circolazione dell'informazione;
- c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione.

5. Le attività di cui ai paragrafi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 – AUTONOMIA DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI

1. Ogni Associazione aderente alla Federazione mantiene la completa autonomia giuridica e fiscale nelle iniziative a livello locale ed anche a livello nazionale, purché non in contrasto con gli scopi della Federazione.
2. La rappresentanza, all'interno delle Commissioni prevista dalle istituzioni e ad ogni altro livello, è della Federazione, che la demanda a propri rappresentanti.

ART. 4 – ADESIONE ALLA FEDERAZIONE

1. Alla Federazione possono aderire le Associazioni dei traumatizzati cranici e delle gravi cerebrolesioni acquisite, dei familiari dei traumatizzati cranici, territoriali, nazionali e della Comunità Europea, le Fondazioni ed altri Enti interessati, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente:
 - a) statuto ed atto costitutivo dell'Associazione e relativo codice fiscale;
 - b) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del Presidente dell'Associazione richiedente;
 - c) impegno scritto di versamento della quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno e delle eventuali quote straordinarie complessivamente non eccedenti il 50% (cinquanta per cento) della quota annuale deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. La domanda di adesione è sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo, che nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda, accoglie o respinge la stessa a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con idonea motivazione e sulla base della documentazione richiesta. In particolare dall'esame dello Statuto non devono risultare articoli in contrasto con gli scopi della Federazione, con le finalità perseguite e con gli strumenti e le modalità per conseguirle. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno solare in corso. Questa sarà rappresentata in dodicesimi, in funzione dei mesi di iscrizione, ivi compreso il mese in cui è stata presentata la domanda di ammissione.
3. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
4. La Federazione può prevedere anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.
5. L'elenco degli iscritti, con il loro recapito, è pubblico ed è messo a disposizione di ogni Associazione della Federazione.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di recesso, scioglimento o incompatibilità ed esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate alla Federazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della Federazione.
3. L'incompatibilità e l'esclusione di una Associazione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4. Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione di una Associazione nei casi in cui questa:
 - a) si renda responsabile di atti in contrasto con lo Statuto e con i regolamenti interni;
 - b) si renda responsabile di atti in contrasto con le norme di educazione civica e morale;
 - c) si renda morosa nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito.
5. L'Associazione dichiarata esclusa dalla Federazione potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea.
6. L'Associazione dichiarata espulsa per morosità (punto n. 3) potrà essere riammessa, dietro una richiesta e su approvazione del Consiglio Direttivo, versando la quota associativa dovuta.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La Federazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Gli associati hanno il diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare candidature agli organi sociali;
 - b) di essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dalla Federazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

ART. 7 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

1. Organi della federazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali, l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti hanno la durata di 3 (tre) annualità e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, tutte le funzioni esplicate dai Soci in seno della Federazione sono volontarie e gratuite ed hanno una durata triennale, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 15.

ART. 8 – RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE

1. Le somme versate dalle Associazioni per le quote associative non sono rimborsabili in alcun caso, e non sono trasferibili né rivalutabili.

ART. 9 – BILANCIO

1. Il bilancio (di previsione e consuntivo) comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ed approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio della Federazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o loro delegati delle Associazioni federate. Ad essi spetta il diritto di voto dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo della qualifica di associato. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L'avviso di convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione ed è convocata mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è presieduta dal Presidente della Federazione

o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale a sua volta nomina un Segretario. Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito registro dei Verbali.

ART. 11- ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente ogni anno nel periodo che va dal mese di febbraio al mese di aprile. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata ai Presidenti delle Associazioni almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante avviso inviato e ricevuto con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo, anche via telefax o via e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata, la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione.

2. L'Assemblea:

- approva le linee guida del programma di attività dell'anno sociale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera la quota associativa annuale;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione alla Federazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della sua effettuazione.

2. La convocazione avviene:

- per iniziativa del Presidente;
- per delibera del Consiglio Direttivo;
- per richiesta motivata di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) delle Associazioni della Federazione.

3. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento della Federazione sono richieste le maggioranze indicate rispettivamente all'art. 24 ed all'art. 22 comma 1 del presente statuto

ART. 13 – PARITA' DI VOTI E SUBENTRI

1. Qualora ci siano le dimissioni di membri del Consiglio Direttivo, i primi dei non eletti che risultino votati, subentreranno nelle cariche sociali.

ART. 14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELLE DELIBERE

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto: nel caso in cui all'orario stabilito per la prima convocazione non sia presente la maggioranza degli aventi diritto la riunione inizierà, in seconda convocazione, subito dopo i 30 (trenta) minuti successivi ed è valida con qualsiasi sia il numero dei presenti.

2. Le delibere dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Gli associati potranno farsi rappresentare, in luogo del Presidente, da altra persona provvista di delega della medesima Associazione. Ogni Associazione ha diritto ad un voto.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione della Federazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri e durano in carica un triennio. È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni quattro mesi ed in via straordinaria di propria iniziativa ogni qual volta lo ritenga opportuno, o su iniziativa di 1/3 (un terzo) dei componenti, o su iniziativa del Tesoriere, o dal Revisore legale dei conti in ragione delle loro attività. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui all'orario stabilito dalla convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, la riunione inizierà subito dopo i 30 (trenta) minuti successivi ed è valida con qualsiasi sia il numero dei presenti.

3. Per far parte del Consiglio Direttivo è necessario il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza o il venir meno fa perdere automaticamente il diritto:

- godere dei diritti civili;
- non essere in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere stato dichiarato fallito, salvo gli effetti della riabilitazione;

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo effetti della riabilitazione, alla reclusione per:
 - i delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti contro il patrimonio;
 - un tempo non inferiore a 2 (due) anni per un qualunque delitto non colposo.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo vicario dell'Assemblea, delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al conseguimento dei fini congressuali.
5. Il Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti può deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
6. Il Consiglio Direttivo può eleggere tre Vicepresidenti ed il Tesoriere che, assieme al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza ciò sempreché il Consiglio Direttivo sia costituito da almeno 7 (sette) membri, qualora il Consiglio Direttivo sia costituito da meno di 7 (sette) membri elegge un Vicepresidente ed un Tesoriere che costituiscono, assieme al Presidente, l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza si riunisce periodicamente secondo la necessità.
7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) dare attuazione ai programmi congressuali;
 - d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo ed il progetto d'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e) redigere uno o più regolamenti per l'attuazione dello Statuto;
 - f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - g) deliberare in merito all'esclusione di soci.
8. Il Consiglio Direttivo può definire valutata la consistenza dei fondi della federazione, un rimborso spese da quantificare e documentare di volta in volta per tutte le funzioni esplicate dai componenti il Consiglio Direttivo e dai soci con delega.

ART. 16-- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza della Federazione, anche nei rapporti con gli Istituti di Credito, è delegato all'apertura di un conto corrente intestato alla Federazione, ha potere di firma e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un Vice Presidente.

ART.17 – DELEGHE

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare tutti ovvero parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri; la delega potrà essere conferita in modo congiunto e/o disgiuntivo per il compimento di alcune operazioni.

ART. 18– ORGANO DI CONTROLLO

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 30 c. 2 e 4 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo. La sua composizione e le relative funzioni sono determinate dal medesimo art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART.19 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

- Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 20– TESORIERE

1. Il Tesoriere cura l'attività finanziaria della Federazione. Deve presentare al Consiglio Direttivo il bilancio ed il progetto di impiego del residuo, ben documentato in modo chiaro ed analitico, unitamente all'elenco di tutti coloro che, anche se in più riprese, hanno versato contributi alla Federazione al di fuori della quota associativa.

ART.21– FINANZIAMENTI

1. Le entrate economiche della Federazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dalla Federazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22- SCIoglimento

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto. In tal caso, l'Assemblea deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo, che in ogni caso non può essere devoluto ad alcuna fra le Associazioni federate.
2. Le Associazioni che non rinnovano o recidono il patto federativo nulla possono pretendere sul patrimonio della Federazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23- SIMBOLO

1. Il simbolo della Federazione è quello dell'ex Coordinamento Nazionale Associazioni Trauma Cranico. La gestione del simbolo è affidata al Presidente con parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ART. 24- MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto è modificabile dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 25- NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile, dalla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le controversie che dovessero, eventualmente, insorgere tra le Associazioni federate e la Federazione, nonché quelle concernenti i membri del Consiglio Direttivo relative al rapporto associativo, sono deferite alla competenza esclusiva da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede legale della Federazione.